



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XI, n. 39 (9 Settembre 2013)

Sommario:

Prima sentenza di appello sulla contrattazione integrativa d'istituto: totale conferma della interpretazione ANP

Non serve il certificato medico per i dirigenti neo-assunti

Novità Previdenziale per pochi nella scuola: la pensione per il personale docente in esubero nell'anno scolastico 2013-2014, di Giuliano Coan

Consulenza previdenziale per i soci Anp

Prima sentenza di appello sulla contrattazione integrativa d'istituto TOTALE CONFERMA DELLA INTERPRETAZIONE ANP

Le lettere h), i) ed m) dell'articolo 6, CCNL/Scuola, non si contrattano: rientrano nelle "dirette prerogative" del dirigente scolastico.

Pubblichiamo la prima, e finora unica, sentenza di appello in materia di contrattazione integrativa d'istituto sottolineando che essa **conferma in toto l'interpretazione dell'ANP**. Si tratta di una presa di posizione giurisdizionale di notevole valore perché resa, per l'appunto, da una Corte territoriale collegiale competente (Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza).

La questione è già stata oggetto di numerose sentenze di primo grado, tutte favorevoli ai dirigenti scolastici che hanno escluso dalla contrattazione integrativa le materie di cui all'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola con l'unica eccezione del Tribunale di Lucca (la cui sentenza è stata, peraltro, già appellata davanti alla Corte territoriale di Firenze).

Come l'ANP sostiene da tempo, su tali materie il dirigente scolastico è tenuto a elaborare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure organizzative e di gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti.

Questa interpretazione – l'unica ragionevole e coerente con il quadro ordinamentale relativo alle amministrazioni pubbliche contrattualizzate per effetto della legge 421/1992 e, più di recente, innovato dal d.lgs. 150/2009 – stenta ad essere accettata dalle organizzazioni sindacali perché non consente più loro di attuare, come invece accadeva in passato, alcuna forma di cogestione delle scuole. **L'attività gestionale, infatti, è rimessa alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico** che, ricordiamo, è l'unico soggetto responsabile dei risultati del servizio.

La sentenza in questione, la n. [5163/2013](#), è stata depositata in data 26 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) e ha rigettato l'appello, proposto dalla Federazione Gilda Unams, contro la sentenza del 28 novembre 2011 con cui il Tribunale di Napoli aveva già accolto l'interpretazione prima descritta. **La Gilda riteneva che i dirigenti scolastici disponessero di "poteri più limitati rispetto agli altri dirigenti pubblici" ma la Magistratura del Lavoro le ha dato torto.**

Trova quindi nuova – ed autorevole – conferma la linea interpretativa secondo cui **il d.lgs. 165/2001 è pienamente vigente anche nelle istituzioni scolastiche**, come sempre sostenuto dall'ANP nei numerosi seminari organizzati in tutta Italia per fornire un concreto supporto formativo ai colleghi dirigenti. Infine, segnaliamo alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza di Napoli:

- Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d'istituto.
- La ratio legis degli ultimi interventi normativi tende a **rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali** e pertanto si porrebbe in insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell'attività di determinazione dei criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.
- Il legislatore, nella scelta dell'espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane" contenuta nell'art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l'insieme delle attività necessarie all'espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l'emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.
- **Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall'ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell'attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative.**

Questa sentenza pone anche un punto fermo in materia di relazioni sindacali circa il confine tra materie oggetto di contrattazione e materie che rientrano in via esclusiva (salvo informazione preventiva se prevista) tra i poteri organizzativi del dirigente scolastico.

Sono trascorsi oramai tre anni dall'inizio dei fatti. I contratti integrativi di istituto sono stati fortemente smagriti per finanziare gli scatti automatici di anzianità in completa controtendenza rispetto alla necessità di premiare il merito. I sindacati del Comparto Scuola se la pigliano con i dirigenti che rispettano la legge sulle materie contrattabili nonostante le risorse contrattuali da distribuire ai più bravi siano sempre di meno.

[Clicca qui per leggere la sentenza](#)

NON SERVE IL CERTIFICATO MEDICO PER I DIRIGENTI NEO-ASSUNTI

Il MIUR, con nota prot. 8722 del 6/09/2013, indirizzata ai Direttori Regionali, chiarisce definitivamente che i nuovi dirigenti assunti con decorrenza 1° settembre 2013 non devono produrre alcun certificato medico di idoneità alla funzione, contrariamente a quanto a suo tempo previsto dal bando di concorso.

Ciò in quanto l'obbligo in questione è stato abolito dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98.

NOVITÀ PREVIDENZIALE PER POCHI NELLA SCUOLA

La pensione per il personale docente in esubero nell'anno scolastico 2013-2014

Arriva la pensione anticipata per i docenti in soprannumero che hanno maturato i requisiti per il ritiro **entro il 31 agosto 2012**.

Il personale docente che non è "proficuamente utilizzato" nell'anno scolastico 2013-2014 dopo la riorganizzazione prevista delle dotazioni organiche, potrà accedere alla pensione **dall'1/9/2013**.

Come indicato nel decreto legge 95/12 convertito nella legge n. 135 del 15 agosto 2012 (Spending review), può presentare la domanda di cessazione il personale in esubero che ha maturato i requisiti anagrafici e/o contributivi vigenti prima della riforma Fornero, ed entro il 31/8/2012:

vecchiaia uomini: anni 65

vecchiaia donne: anni 61

anzianità indipendentemente dall'età: 40 anni

pensione di anzianità: quota 96 con minimo di 60 anni e di 35 di anzianità

La recente circolare del MIUR n. 8719 del 5/9/2013 stabilisce che il personale in questione, può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il **30 settembre 2013**.

La liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato sarà erogata dopo 6 mesi dalla cessazione.

Giuliano Coan

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell'ITC "R. Luxemburg", C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente "Notiziario".

Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 2 ottobre 2013, ore 13.30-18.30 e giovedì 3 ottobre 2013, ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. **La prossima venuta sarà il 17 settembre 2013.** Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria